



CITTÀ di SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.E.C.: comune.susa.to@legalmail.it

Tel.: 0122/648301

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI	
Descrizione breve	È il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
A chi è rivolto	A tutti i cittadini (persone fisiche, associazioni, fondazioni, società) che hanno interesse ad accedere ai documenti prodotti o detenuti dal Comune.
Descrizione estesa	<p>L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24 della Legge 241/1990. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.</p> <p>Normativa di riferimento: Capo V della Legge 241/1990 e D.P.R. 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi".</p>
Come fare	<p>La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e presentata dall'interessato. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.</p> <p>Nella richiesta è necessario indicare i documenti per cui si richiede visione o copia e la motivazione della richiesta.</p>
Cosa serve	Per richiedere l'accesso è necessario avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. E' inoltre necessario presentare un documento di identità.
Cosa si ottiene	Il diritto di prendere visione del documento recandosi in Comune o di riceverne una copia.
Tempi e scadenze	Sono previsti 30 giorni massimi di attesa dalla data di richiesta. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
Costi	L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.